

Parole-chiave e riferimenti normativi

Stagionalità

Nell'ambito della disciplina generale del contratto a tempo determinato, alcune disposizioni "speciali" riguardano espressamente i lavoratori che vengono occupati per lo svolgimento di attività stagionali.

Proroga

Il contratto a termine stagionale può essere prorogato anche in assenza delle condizioni (causali) previste dall'articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015: si tratta delle esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, di sostituzione di altri lavoratori o connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Rinnovo

Il rinnovo consiste in una nuova assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore che aveva già avuto con lo stesso datore di lavoro un rapporto a termine. Così come avviene per la proroga, a differenza del contratto a tempo determinato "ordinario", i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati senza che sussistano le causali.

Stop&go

Con questa definizione si intendono le pause intermedie che normalmente vanno osservate tra un contratto a termine e il successivo, derivante da una nuova assunzione: nei confronti dei lavoratori stagionali non si applicano queste pause.

Le norme /1

Dlgs 81/2015. È il Codice dei contratti. Gli articoli da 19 a 29 contengono la disciplina del contratto a tempo determinato.
DI 87/2018 (convertito dalla legge 96/2018). È il decreto «Dignità»: ha modificato in senso restrittivo parte della regolamentazione del *Dlgs 81/2015* con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Le norme/2

Dpr 1525/1963.
L'Allegato 1 contiene l'elenco delle attività stagionali per le quali è consentita per il personale assunto temporaneamente l'apposizione di un termine nei contratti di lavoro. Da tempo è atteso un decreto ministeriale che aggiorni questo elenco ma, nelle more, quello del *Dpr 1525* continua ad essere il riferimento.